

COMUNE DI TORRENOVA

Città Metropolitana di Messina

CAP 98070 - P. IVA 01345160830 - C.F. 95001680834
TEL. 0941 / 785060 - FAX 0941 / 785314 PEC: protocollo@pec.comune.torrenova.me.it

Oggetto: "Democrazia Partecipata" - anno 2024. Valutazione proposte progettuali.

1-Proposta protocollo n. 622 del 11/01/2024 - Area tematica art. 2 del regolamento, punto 3- Attività socio-culturali-turistiche e sportive, che ha proposto la seguente attività: "Iniziative socio culturali ricreative da realizzare in occasione dell'estate torrenovese 2024, da inserire nel programma concordemente con l'amministrazione comunale e iniziative per la promozione e pubblicità delle iniziative inserite nel programma delle manifestazioni, nonché per la promozione turistica e lo sviluppo socio economico del territorio comunale".

Ammissibile - parere del Responsabile del Settore Affari Generali e Servizi alla Persona nota prot. n. 1553 del 30/01/2024, in quanto:

- -è coerente con i settori di intervento;
- -non è in contrasto con previsione di legge, statuto e regolamenti del comune;
- -è compatibili rispetto agli atti già approvati dal comune;
- -è fattibile dal punto di vista tecnico organizzativo nel limite di spesa programmata.

2-proposta protocollo n. 1043 del 22/01/2024 - area tematica art. 2 del Regolamento, punto 4 – Politiche pubblica istruzione, sociali, educative e giovanili, che ha proposto la seguente attività "Negli ultimi anni si sono registrati diversi aumenti delle tasse e dei balzelli a carico dei cittadini. La presente proposta è indirizzata a calmierare gli aumenti suddetti. Si propone di devolvere la somma finanziata dalla Regione Sicilia pari a \in 16.600,00 alla fascia di popolazione con un ISEE che va da Euro 0 a \in 10.000,00".

Non ammissibile - Parere del Responsabile del Settore Affari Generali e Servizi alla Persona nota prot. n. 1553 del 30/01/2024, in quanto:

- -in contrasto con regolamenti del comune;
- -problematica da punto di vista tecnico organizzativo.

Inoltre dettagliatamente ai sensi dell'art. 4, punto 2 del regolamento, si è provveduto a verificare la rispondenza del progetto proposto, sia dal punto della fattibilità tecnica che di quella economica secondo i criteri esplicitati dallo stesso citato art. 4 del vigente regolamento per l'attuazione del bilancio partecipativo.

La proposta appare non fattibile sia per essere in contrasto con il vigente regolamento comunale dei servizi socio-assistenziali e disciplina degli interventi di assistenza economica approvato con Delibera di C.C. n. 51 del 25.10.2013, e, in ogni caso, per mancanza di coerenza rispetto alle risorse finanziarie disponibili.

Si specifica che l'erogazione di contributi di assistenza economica, in linea di principio, non può assumere la forma di contributo "a pioggia" sulla base del solo requisito reddituale, ma necessita un'istruttoria legata anche ad altri fattori concorrenti.

Peraltro, la casistica indicata nella proposta progettuale in oggetto non è sussumibile in alcuna forma di intervento economico disciplinata dal regolamento comunale vigente che, oltre al requisito reddituale, subordina l'erogazione di qualunque contributo ad una precisa istruttoria finalizzata all'accertamento degli ulteriori requisiti richiesti.

L'idea progettuale proposta, in altre parole, rappresenta una nuova fattispecie non disciplinata, come tale, non procedimentalizzata né regolamentata secondo i consueti canoni ricavabili dall'art. 12 della L. 241/90 e ss.mm.ii. che subordina l'erogazione di qualunque contributo alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.

La proposta si paleserebbe, in ogni caso, incoerente rispetto alle risorse finanziarie disponibili, atteso che, in mancanza di una proposta di graduazione del contributo secondo fasce reddituali diverse e in considerazione dell'elevato numero di nuclei familiari rientranti nella fascia Isee indicata dalla S.S., l'eventuale erogazione del contributo si ridurrebbe ad una somma palesemente irrisoria e inidonea allo scopo perseguito dalla stessa proposta.

3-Proposta protocollo 1280 del 24/01/2024 – area tematica: Lavori pubblici, mobilità e viabilità, patrimonio – art. 2 punto 1 del regolamento, che ha proposto:

La collocazione lungo le vie del centro urbano del Comune di Torrenova (Me) di idonei dissuasori o rallentatori di velocità, al fine di aumentare il livello di sicurezza dei cittadini, garantendo e migliorando la vivibilità e la sicurezza dei pedoni (specialmente in prossimità delle strisce pedonali) con la conseguente riduzione del numero di incidenti stradali . Si ritiene che tali strumenti atti a ridurre la velocità di percorrenza degli automobilisti, debbano essere apposti in particolare modo nelle seguenti mterie cittadine :

- via Mazzini, in prossimità degli incroci stradali con viabilità secondaria caratterizzati da ridotta visibilità (via S.Annibale Maria di Francia, via S.Pietro, via Meli);
- in località Fragale, caratterizzata da tratti rettilinei che inducono gli automobilisti al mancato rispetto della velocità massima indicata dalla segnaletica verticale esistente.
- in località Rosmarino ed in prossimità delle scuole, ossia nella via B.Caputo e nella via G.Meli (Scuola Materna) ecc.

Considerato che negli anni precedenti il Comune ha collocato sulla SS113 un misuratore di velocità (autovelox), si ritiene opportuno utilizzare tali fondi per la predisposizione delle opere necessarie atte alla collocazione di un autovelox in località Rosmarin o, la cui sede stradale è caratterizzata da marciapiedi (ove esistenti) di sezione ridotta e dove il nucleo abitato circostante è composto da fabbricati posti a ridosso de ll' arteria stradale in entrambi i lati.

Si è certi che, previa idonea richiesta agli Enti proprietari della viabilità ubicata all ' in terno del centro urbano, la messa in opera di dissuasori e/o la collocazione dell'autovelox in località Rosmarino, possa contribuire a garantire la vivibilità e la sicurezza dei cittadini residenti in tali aree.

Non ammissibile - Parere del Responsabile del Settore Polizia Locale nota prot. n. 1682 del 31/01/2024, in quanto:

per la posa in opera dei dissuasori di velocità e altra segnaletica stradale lungo alcune vie cittadine sono state assegnate le somme giusta delibera della Giunta Comunale n. 17 del 29/01/2024.

Mentre la collocazione di un autovelox lungo la via Rosmarino visto il vigente c.d.s. e considerate le caratteristiche della strada, (che si presenta rettilinea e con numerose intersezioni), a parere del sottoscritto, non trova fattibilità ed esporrebbe il Comune ad un proliferare di contenziosi con gli utenti della strada, nelle sedi competenti (prefettura-Ufficio del Giudice di Pace ecc.), per fare valere le proprie ragioni e creando eventuale danno erariale all'Ente.

Torrenova lì 01/02/2024

Il Sindaco
Dott. Salvatore Castrovinci